

## Stampa e Informazione

## Corte di giustizia dell'Unione europea COMUNICATO STAMPA n. 01/19

Lussemburgo, 10 gennaio 2019

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-136/17 G.C. e a. / CNIL

## L'avvocato generale Szpunar propone alla Corte di dichiarare che il gestore di un motore di ricerca deve accogliere sistematicamente una domanda di deindicizzazione di dati di natura delicata

Il gestore del motore di ricerca deve tuttavia vegliare alla protezione del diritto di accesso all'informazione e del diritto alla libertà di espressione

Una controversia vede opposti, rispettivamente, la sig.ra G.C. e i sigg. A. F., B. H. e E.D. alla Commission nationale de l'informatique et des libertés (Francia) (Commissione nazionale per l'informatica e le libertà, in prosieguo: la «CNIL») riguardo a quattro decisioni di quest'ultima recanti rifiuto di diffidare la società Google Inc. a procedere a deindicizzazioni di diversi link, contenuti nell'elenco dei risultati che appare in esito ad una ricerca effettuata a partire dal loro nome, verso pagine Internet pubblicate da terzi. Le pagine Internet di cui trattasi contengono, in particolare, un fotomontaggio satirico riguardante un'esponente politica messo in linea sotto pseudonimo, un articolo in cui si menziona che uno degli interessati ha la qualità di responsabile delle pubbliche relazioni della Chiesa di Scientology, l'apertura di un procedimento penale nei confronti di un uomo politico e la condanna di un altro interessato per fatti di aggressione sessuale nei confronti di un minore.

Avendo gli interessati adito il Conseil d'État (Consiglio di Stato francese) con ricorsi rivolti contro il rifiuto della CNIL di diffidare Google a procedere alle deindicizzazioni richieste, quest'ultimo ha sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni vertenti sull'interpretazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU 1995, L 281, p. 31).

Con la sua prima questione il Conseil d'État chiede se, tenuto conto delle responsabilità, delle competenze e delle possibilità specifiche del gestore di un motore di ricerca, sia applicabile anche a tale gestore il divieto imposto agli altri responsabili del trattamento di trattare i dati rientranti in determinate categorie specifiche (quali opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale). Nelle sue conclusioni in data odierna, l'avvocato generale Maciej Szpunar esordisce con l'indicare che occorre interpretare le disposizioni della direttiva 95/46 in modo da tener conto delle responsabilità, competenze e possibilità di un motore di ricerca. Egli sottolinea infatti che i divieti e le restrizioni previsti dalla direttiva 95/46 <sup>1</sup> non possono essere applicati nei confronti di un gestore di un motore di ricerca come fosse esso stesso ad aver fatto figurare i dati di natura delicata nelle pagine Internet indicizzate. Poiché l'attività di un motore di ricerca avviene logicamente solo dopo che i dati (di natura delicata) sono stati messi in linea, tali divieti e restrizioni possono quindi essere applicati a un motore di ricerca solo riguardo a tale indicizzazione e, quindi mediante una verifica a posteriori, quando la persona interessata presenta una richiesta di deindicizzazione.

L'avvocato generale propone quindi alla Corte di dichiarare che il divieto di trattare i dati rientranti in determinate categorie specifiche imposto agli altri responsabili del trattamento si applica alle attività del gestore di un motore di ricerca.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Articolo 8 della direttiva 95/46.

La seconda questione sottoposta alla Corte dal Conseil d'État riguarda l'esistenza di un obbligo di deindicizzazione sistematica a carico del gestore di un motore di ricerca. L'avvocato generale ricorda che la direttiva 95/46 prevede il divieto di trattamento di dati di natura delicata. Di conseguenza, egli osserva che il divieto di trattare dati di natura delicata imposto al gestore di un motore di ricerca obbliga quest'ultimo ad accogliere sistematicamente le domande di deindicizzazione riguardanti link verso pagine Internet nelle quali compaiono siffatti dati, fatte salve le eccezioni previste dalla direttiva 95/46 <sup>2</sup>. L'avvocato generale considera, infatti, che trovano applicazione le eccezioni al divieto di trattamento di dati di natura sensibile, previste dalla direttiva 95/46, pur se talune di esse appaiono più teoriche che pratiche per quanto riguarda la loro applicazione ad un motore di ricerca.

Di seguito è affrontata dall'avvocato generale la questione delle deroghe autorizzate in virtù della libertà di espressione <sup>3</sup> e della loro conciliazione con il diritto alla vita privata. Egli propone alla Corte di dichiarare che il gestore di un motore di ricerca, in presenza di una richiesta di deindicizzazione riguardante dati di natura delicata, è tenuto a procedere ad un bilanciamento tra, da un lato, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati e, d'altro lato, il diritto del pubblico ad avere accesso all'informazione di cui trattasi nonché il diritto alla libertà di espressione di colui dal quale promana l'informazione.

L'avvocato generale esamina infine la questione di una richiesta di deindicizzazione vertente su dati personali divenuti incompleti, inesatti o obsoleti, quali, ad esempio, articoli giornalistici riguardanti una fase di un procedimento giudiziario precedente la sua conclusione. L'avvocato generale propone alla Corte di statuire che, in tali condizioni, è necessario che il gestore di un motore di ricerca effettui, caso per caso, una ponderazione, tra da un lato, il diritto al rispetto della vita privata e il diritto alla protezione dei dati ai sensi degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, d'altro lato, il diritto del pubblico ad avere accesso alle informazioni di cui trattasi, tenendo nel contempo conto del fatto che tale informazione rientra nell'ambito del giornalismo o costituisce un'espressione artistica o letteraria.

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della lettura delle conclusioni sono disponibili su « Europe by Satellite» ☎ (+32) 2 2964106

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Articolo 8 della direttiva 95/46.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Articolo 9 della direttiva 95/46.